



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/COO/ac

Roma, 12 gennaio 2021

Informativa n. 4/2021

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti

Caro Presidente,

Ti informo che l'articolo 3, comma 7, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, proroga al 31 dicembre 2022 il termine per il conseguimento dei crediti formativi utili all'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi agli anni 2020 e 2021.

Ti invio il comunicato pubblicato sul sito MEF il 4 gennaio 2021, nel quale sono forniti chiarimenti sull'applicazione della norma sopra citata.

Il MEF, nel testo del comunicato, rende anche noto che per l'anno 2021, e fino a nuova determina, è confermato il programma annuale MEF adottato con determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 642668 del 12 maggio 2020.

Ti segnalo, inoltre, che il MEF riconosce validità alle docenze svolte nelle materie equipollenti nella misura 1 ora = 1 credito formativo. Le informazioni su tali crediti sono trasmesse dal Consiglio Nazionale al MEF con le stesse modalità adottate per il trasferimento dei crediti conseguiti per la partecipazione ai corsi¹.

Infine, come riportato nell'informativa CNDCEC n. 151/2020, mi preme ricordarti che, nel rispetto della nuova convenzione MEF-CNDCEC, a decorrere dal 1° gennaio 2021:

- a) i crediti formativi acquisiti dai revisori legali non iscritti nei nostri albi attraverso le attività formative organizzate dagli Ordini non saranno più riconosciuti equipollenti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo posto a carico dei revisori legali;

¹ L'Ordine deve inserire i dati nel medesimo file excel utilizzato per caricare i dati dei partecipanti ai corsi, nominato "PartecipantiEventiFPC.xls" e disponibile nell'area del portale riservata all'Ordine, ovvero svolgere il caricamento in modalità webapi o con l'invio del file csv.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

- b) gli eventi di formazione di cui all'art. 1, comma 5 del Regolamento FPC, ai soli fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo dei revisori legali, consentiranno la maturazione dei crediti formativi nel rispetto del criterio 1ora = 1 CFP.

Cordiali saluti

Massimo Miani

